

STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Castel Gonzaga
Associazione Volontariato Protezione Civile

COSTITUZIONE

ART. 1

E' costituita, in conformità al dettato della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e Legge Regione Siciliana 7/6/1994 n.22 l'Associazione di volontariato denominata **"Castel Gonzaga Associazione Volontariato Protezione Civile"**, promossa dai componenti del "Comitato Spontaneo di Protezione Civile Castel Gonzaga". L'Associazione potrà utilizzare la seguente denominazione abbreviata: "Castel Gonzaga Associazione V.P.C.".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'associazione viene di diritto considerata **ONLUS** (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico.

Essa non ha fini di lucro e non privilegia alcuna fede religiosa, politica o sindacale e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.

Per il raggiungimento di tali fini l'Associazione si avvale della fattiva collaborazione della Parrocchia S.Teresa di Gesù Bambino di Montepiselli Messina.

SEDE - DURATA

ART. 2

L'Associazione ha sede in Messina, cap. 98124, via Montepiselli, presso la Parrocchia di S.Teresa di Gesù Bambino di Montepiselli.

L'Assemblea dei soci, con un sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, senza necessità di modifica del presente statuto nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione Sicilia e del territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPI - FINALITÀ - ATTIVITÀ

ART. 3

L'Associazione, con l'azione diretta, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti opera nei seguenti settori:

1) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con particolare riferimento alle ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE;

- 2) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico ivi comprese le biblioteche e i beni culturali;
- 3) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 4) assistenza sanitaria;
- 5) sport dilettantistico;
- 6) formazione;
- 7) promozione della cultura e dell'arte;
- 8) tutela dei diritti civili;
- 9) istruzione;

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale.

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, **intende perseguire le seguenti finalità:**

- a) Promozione e svolgimento di attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia;
- b) Promozione e diffusione nei cittadini di una coscienza civile attraverso attività educative sull'emergenza, autodifesa e prevenzione dai rischi ambientali;
- c) Studio di un piano di emergenza locale con particolare riferimento al territorio in cui è collocata (Rione Montepiselli IV Circoscrizione città di Messina);
- d) Istituzione di un gruppo operativo di volontari onde svolgere l'attività di Protezione Civile per quanto riguarda gli aspetti dell'emergenza relativi al primo soccorso della popolazione, al primo ripristino di viabilità, manufatti e strutture varie ed al superamento dello stato di emergenza con una presenza sul territorio atta ad accelerare la ripresa delle normali condizioni di vita;
- e) Integrazione della propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale e nazionale;
- f) Partecipazione, ove possibile, alle attività di monitoraggio, di vigilanza, di studio e/o di intervento per la salvaguardia della popolazione e dell'ambiente svolte dagli Enti preposti istituzionalmente, con particolare riguardo all'attività di prevenzione;
- g) Tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ed, in particolare, il territorio in cui è collocata;
- h) Promozione e tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza nei confronti di: portatori di handicap, anziani, emarginati e minori;

- i) Promozione di opportune azioni giudiziarie in sede civile, amministrativa e penale, per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, potrà:

- organizzare e gestire: corsi di formazione per l'aggiornamento e le esercitazioni dei volontari di protezione civile, per il soccorso sanitario, la prevenzione incendi ed i rischi in genere;
- organizzare e gestire attività informative ed educative, anche negli istituti scolastici, nell'ambito della tutela e della sicurezza della popolazione e dell'ambiente, con particolare riguardo alla Protezione Civile;
- organizzare e gestire servizio antincendio civile e boschivo;
- svolgere attività di sicurezza stradale e soccorso rivolte ai cittadini durante cortei religiosi, manifestazioni sportive o culturali, e altre manifestazioni richieste e autorizzate dalle Autorità competenti. Nell'espletamento delle attività sarà utilizzato personale opportunamente formato o abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni;
- organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di aree naturali e urbane, il rimboschimento ed eventuale recupero di terre incolte;
- organizzare manifestazioni sportive, giornate ecologiche e culturali, promuovendo attraverso esse la presenza e/o la degustazione di alimenti, bevande, e risorse agricole biologiche della nostra terra;
- svolgere attività di: manutenzione, gestione, pulizia, custodia di aree verdi, beni monumentali, Oasi di protezione faunistiche, zone d'interesse ambientale, (Z.P.S.= Zone di Protezione Speciale), (S.I.C.= Siti d'Importanza Comunitaria), Riserve, parchi, parchi giochi, piazzole/aree per la raccolta differenziata, a livello provinciale, extraprovinciale, regionale e extraregionale.

Allo scopo di promuovere l'attività di Protezione Civile verso i giovani l'associazione potrà partecipare ai bandi per l'assegnazione di volontari, indetti dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (U.N.S.C.).

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi descritti, stipulare accordi e/o convenzioni con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed altre Associazioni.

L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione riconosce e potrà aderire ad altre organizzazioni nazionali, internazionali aventi gli stessi scopi, salvaguardando la propria autonomia.

L'Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello statuto e delle norme di legge;

I SOCI

ART. 4

L'Associazione è costituita da tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (soci **Fondatori**) e dai soci **Ordinari** la cui domanda di ammissione va indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione e che desiderano contribuire con la loro opera personale volontaria e gratuita ad esaltare e realizzare gli scopi e le finalità dell'Associazione indicate nell'art. 3 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo delibererà in ordine all'accettazione/rifiuto della domanda del richiedente.

La qualifica di socio si perde per:

- a - decesso;
- b - mancato pagamento della quota associativa annuale;
- c - gravi fatti a carico del socio;
- d - inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, e / o di eventuali regolamenti;
- e - comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione;

L'esclusione, di cui ai punti b), c), d) ed e), è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento contenente le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria è esercitabile dal socio maggiore di età e solo se in regola con il versamento del contributo associativo che deve essere regolarizzato preferibilmente trenta giorni prima dell'Assemblea.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI

ART. 5

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci;
- svolgere le attività preventivamente concordate;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e di votare direttamente o per delega; è ammessa una sola delega per ogni socio;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai registri dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi direttivi.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ORGANI

ART. 6

Sono organi dell'Associazione:

- 1) **L'Assemblea dei Soci;**
- 2) **Il Consiglio Direttivo;**
- 3) **Il Presidente;**
- 4) **Il Collegio dei Revisori.**

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 7

L'Assemblea è composta da tutti i soci, con uguali diritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

I Soci si riuniscono in Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea può essere convocata quando se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea é validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è costituita qualsiasi sia il numero dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, non hanno voto nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso di convocazione contiene il luogo, il giorno e l'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- provvedere alla elezione degli organi sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione proposti dal Consiglio;
- deliberare gli importi della quota associativa annuale e il termine entro il quale effettuare il versamento.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio che sia in regola con i versamenti sociali. Ciascun delegato può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ed ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, tra i soci dell'associazione iscritti nel libro soci. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti **il Presidente** ed un **Vice Presidente**.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno tutte le volte i cui è necessario deliberare in ordine all'ammissione di nuovi soci, alla stesura del consuntivo, nonché per la fissazione delle quote sociali.

Il Consiglio è convocato mediante lettera o avviso affisso all'albo contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni, con voto consultivo.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il **Presidente** e il **Vice Presidente** (o più vice presidenti);
- scegliere il **Segretario** (eventualmente il Tesoriere);
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati

- dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro.

PRESIDENTE

ART. 9

Il Presidente è eletto dal **Consiglio Direttivo** tra i suoi componenti a **maggioranza** dei voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza per impedimento o cessazione della carica, le relative funzioni sono svolte dal **Vice Presidente**, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 10

L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori, costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

I Revisori sono eletti per un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riferendone all'Assemblea e redigendo una relazione sui bilanci, consuntivo e preventivo, presentati dal Consiglio Direttivo; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la consistenza del patrimonio. A tal fine i membri del Collegio potranno procedere ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte l'anno, non meno di quindici giorni prima delle riunioni dell'Assemblea, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Nei casi in cui vengano a mancare uno o più membri effettivi, subentrano i supplenti, in ordine di anzianità di età.

Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

GRUPPI OPERATIVI / COORDINAMENTO E GESTIONE

ART. 11

L'Associazione, per il conseguimento delle specifiche finalità di cui all'Art. 3, costituisce al suo interno gruppo di Volontari operativi (es: Protezione Civile/Vigilanza ambientale) coordinati dal Presidente dell'Associazione, che a sua volta può delegare volontari a funzioni particolari di responsabilità operative.

Il Presidente è il garante dei volontari operativi, ne cura il loro comportamento e dirige le attività. A lui è affidata la facoltà di sospensione dal servizio del volontario operativo nei casi in cui lo ritenga inadeguato.

I gruppi di volontari operativi sono tenuti al rispetto dello statuto, potranno avvalersi anche di collaborazioni esterne per l'addestramento e la formazione.

L'Associazione curerà che i propri volontari operativi siano assicurati per i rischi legati agli infortuni, malattie e Responsabilità Civile verso terzi, così come disposto dall'Art. 4 comma 1 della Legge Quadro sul Volontariato 11.08.91 n 266.

STRUTTURE – EQUIPAGGIAMENTO - MEZZI

ART. 12

L'Associazione provvederà a dotarsi dei mezzi e strumenti necessari allo svolgimento di attività di protezione civile e di ogni altra attività per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3.

A tal fine sarà istituito un magazzino per la custodia catalogata del materiale disponibile.

Tutto il materiale: equipaggiamento, attrezzature , mezzi, abbigliamento ecc., anche se acquistato con il contributo economico personale del socio, è di proprietà della Associazione e viene considerato in carico al fondo di dotazione dell'Associazione per cui il socio dimissionario non può trattene-
nere a sé detti beni che vanno restituiti all'Associazione.

PATRIMONIO

ART. 13

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell' Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;

- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all' Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

BILANCIO

ART. 14

L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre d'ogni anno ed entro quattro mesi il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo.

Dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15

In caso di scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci con le modalità di cui all'art.7 del presente statuto, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 16

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale.

Gli aderenti possono richiedere copia personale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

Lo Statuto, le eventuali integrazioni e modifiche deliberate dall'assemblea dei Soci, i verbali delle sedute e il registro dei bilanci saranno conservati nella sede dell'Associazione.

L'Associazione si propone di ottenere l'iscrizione al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e di collaborare con Enti Locali, Organizzazioni e strutture pubbliche e private che perseguono i medesimi scopi e possono contribuire alla promozione, all'addestramento e alla qualificazione dei propri Associati.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o da regolamenti interni si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice civile, alla Legge 266/91, al decreto Legislativo 460/97 e alla Legge regionale 7/6/1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

MESSINA, 01 DICEMBRE 2007

Il Segretario

Il Presidente